

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MONFALCONE

ORDINANZA N° 33/2003

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo a Comandante del Porto di
Monfalcone,

VISTA: la legge 11.02.1971, n° 50 e successive modificazioni, concernente la navigazione da diporto;

VISTA: la legge 08.07.2003, n° 172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”

VISTO: il D.M. 05.10.1999 n° 478 "Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto";

VISTO: il D.M. 26.01.1960 concernente la “ Disciplina dello sci nautico “;

VISTO: il D.P.R. 09.10.1997, n° 431 “ Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche “;

VISTO: il regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in (COLREG `72), approvato con legge 27.12.1977 n° 1085 a successive modifiche;

VISTO: il Decreto Legislativo 14.08.1996 n° 436 concernente l'attuazione delle direttive 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto;

VISTI: i vari Decreti del Ministero dei Trasporti e Navigazione inerenti “ Enti/Società Autorizzati agli accertamenti sul naviglio da diporto “;

VISTA: la circolare n° 262938 in data 30 Aprile 1997 della Direzione Generale del Naviglio del Ministero Trasporti e della Navigazione, sulla sicurezza della navigazione delle unità da diporto;

VISTA: la circolare n° 262584 in data 14.04.1997 del Ministero dei Trasporti e Navigazione (G.U. n° 135 del 12.06.1997) sulla nautica da diporto;

VISTA: la circolare n° 254 serie III° Demanio Marittimo in data 19.07.89 sul paracadutismo ascensionale;

VISTO: il provvedimento in data 21.07.2003 con il quale il Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato direttive attuative all'art. 9 comma 2 della legge 08.07.2003, n° 172;

VISTA: l'Ordinanza n° 32/03 in data odierna del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone;

CONSIDERATA: l'opportunità di accorpate in **un unico testo** le disposizioni locali in materia di diporto nautico e la necessità di aggiornare tali norme in attuazione delle disposizioni innovative sopradette;

VISTI: gli art. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

ART. 1 "APPLICAZIONE"

Le presenti norme disciplinano per quanto non già espressamente previsto da Leggi o Regolamenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone, i seguenti aspetti in materia di diporto nautico:

- numero massimo delle persone imbarcabili sui natanti (unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a metri 10.00);
- condotta dei natanti da diporto;
- impiego delle tavole a vela;
- impiego degli acquascooters (moto d'acqua);
- sci nautico - traino di galleggiante - paracadutismo ascensionale;
- noleggio/locazione di natanti.

ART. 2 "MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA"

Ai sensi dell'art 6 del D.M. 05.10.1999, n° 478, le, imbarcazioni ed i natanti da diporto devono avere a bordo in efficienza e convenientemente conservati i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta (elencate in Allegato 1).

ART. 3 " NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE IMBARCABILI SUI NATANTI NON OMOLOGATI ED OMOLOGATI "

Il numero delle persone trasportabili per le unità munite di marcatura "CE", è definito direttamente dal costruttore e riportato nella " targhetta del costruttore " o nel " manuale del proprietario ", di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto Legislativo 14 agosto 1996, n° 436, e successive modificazioni.

Per le unità non munite di marcatura "CE" (natanti omologati), il numero massimo delle persone trasportabili è determinato dalla copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore (che dovrà essere tenuta a bordo in originale o copia autenticata).

Se non omologate, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 05.10.1999, n° 478, la determinazione del numero massimo delle persone imbarcabili è determinato dai seguenti parametri riferiti alla lunghezza fuori tutto:

- | | |
|--|---------------|
| - scafi di lunghezza f.t. fino a mt. 3,50 | n° 3 persone; |
| - scafi di lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 a mt 4,50 | n° 4 persone; |
| - scafi di lunghezza f.t. compresa tra mt .4,51a mt 6,00 | n° 5 persone; |
| - scafi di lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,00 a mt. 7,50 | n° 6 persone; |
| - scafi di lunghezza f.t. superiore a mt. 7, 50 | n° 7 persone; |

Per le unità già iscritte il numero massimo delle persone trasportabili si desume dalla licenza già rilasciata all'unità, che dovrà essere portata in copia conforme all'originale, o dall'estratto dei Registri Imbarcazioni da Diporto.

I natanti che non siano omologati o forniti di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, per i quali i proprietari intendessero trasportare un numero di persone maggiore, debbono munirsi di una certificazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato o autorizzato.

ART. 4 CONDOTTA DEI NATANTI DA DIPORTO

I requisiti per la condotta dei natanti da diporto sono stabiliti dall'art.2 punto 3 del D.P.R. 09.10.1997 n° 431 che prevede:

A) aver compiuto anni 14- per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati nonché per i natanti a remi che navigano entro 1 (un) miglio dalla costa;

B) aver compiuto anni 16- per i natanti a motore e a vela con motore ausiliario e che a bordo sia installato un motore avente una cilindrata inferiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, o a 2.000 cc se a motore diesel e comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV ;

C) si prescinde dai requisiti dell'età, per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega Navale Italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgono sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi;

D) patente nautica per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro le 6 (sei) miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore con potenza superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel e comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV;

ART. 5 IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA

La pratica delle tavole a vela è consentita a partire da **400** metri dalla battigia frequentata da bagnanti fino a **1000** metri dalla stessa con la possibilità di raggiungere la battigia con le modalità stabilite dall'ordinanza che disciplina le attività balneari. E' vietata nell'ambito portuale di Monfalcone e nel relativo canale di accesso. Le tavole a vela non devono, in nessun caso, intralciare la rotta delle navi.

L'utilizzo delle tavole a vela è consentita esclusivamente in ore diurne e con la cintura di salvataggio o muta galleggiante indossata permanentemente.

Gli utilizzatori delle tavole a vela devono aver compiuto il 14° anno di età.

ART. 6 IMPIEGO DEGLI ACQUASCOOTERS (MOTO D'ACQUA)

L'impiego degli acquascooters è consentito da **400** fino a **1.500** metri dalla costa con la possibilità di raggiungere la battigia secondo le modalità stabilite dall'ordinanza che disciplina le attività balneari. E' vietato l'impiego degli stessi mezzi nelle acque portuali e nel relativo canale di accesso.

Nella fascia di mare compresa tra **400** ed i **1.000** metri dalla costa, **gli acquascooters** dovranno mantenere una velocità non superiore a **10 nodi** e con **l'acquascooters in dislocaemento**.

La navigazione degli acquascooters è consentita in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli.

La conduzione degli acquascooters (**art. 13 comma 3 lettera a)** della legge **11.02.1971, n°50** come modificato dalla legge **08 luglio 2003, n° 172)** è consentita a coloro che abbiano compiuto **la maggiore età e conseguito la patente nautica**, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. **09 ottobre 1997, n° 431, qualora il mezzo sia superiore a 30 Kw o a 40,8 CV.**

Durante la navigazione le persone che utilizzano gli acquascooters devono indossare una idonea cintura di salvataggio. A bordo del mezzo, inoltre, dovrà esserci una cima galleggiante idonea al recupero ed al rimorchio e della prevista assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

ART. 7 SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è regolamentata dalle norme contenute nel D.M. 26.01.1960 (Allegato 2). Durante la stagione balneare in tutto il Circondario Marittimo di Monfalcone le attività di cui al presente capo sono vietate a meno di 500 metri dalla costa e l'esercizio delle stesse è consentito in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli.

Le predette attività sono altresì vietate dove vi sia il divieto di balneazione, nell'ambito portuale, nel canale di accesso al porto.

Per la partenza e l'arrivo in costa dovranno essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari come stabilito dall'ordinanza balneare.

ART. 8 TRAINO DI GALLEGGIANTI - PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Per l'esercizio del rimorchio dei galleggianti e per l'attività di paracadutismo ascensionale, oltre alle limitazioni di cui al precedente art. 6, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sui galleggianti possono essere imbarcate persone nel numero massimo previsto dal certificato di omologazione;
- tutte le persone imbarcate devono indossare idonee cinture di salvataggio;
- il conduttore dell'imbarcazione trainante dovrà essere in possesso di una delle abilitazioni, in regolare corso di validità, per il comando e la condotta delle unità da diporto;
- a bordo della stessa dovrà essere sempre presente un'altra persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente in corso di validità rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) sez. salvamento ovvero altro Ente riconosciuto;
- le imbarcazioni dovranno essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dagli Enti notificati (di cui al D. L.vo 03.08.1998, n° 314 e D. L.vo 14.08.1996, n° 436); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti dovranno essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo sempre dagli Enti notificati; inoltre dovrà essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso ed una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988 n°279;

- durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non dovrà essere mai inferiore a 20 metri; il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 37 metri;
- le polizze assicurative dei mezzi impiegati dovranno contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati;
- i conduttori del mezzo trainante sono unici responsabili degli eventuali danni provocati a persone o a cose nell'esercizio dell'attività.

ART. 9 NOLEGGIO E LOCAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO.

La normativa generale è quella stabilita dal D.L. del 21.10.1996 n° 535, convertito con Legge 647 del 23.12.1997 (allegato 3).

Le società o ditte individuali, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano effettuare l'attività di locazione o noleggio con unità da diporto iscritte nei registri di questa Capitaneria, o con natanti stazionanti nel Circondario Marittimo, sono iscritte in apposito elenco tenuto da questo Ufficio.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dovrà essere prodotta la seguente documentazione: - Istanza in carta legale; - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l'indicazione delle attività di locazione/noleggio; - Elenco delle unità utilizzate per locazione/noleggio; - Licenza di navigazione delle unità (in visione).

Per le unità iscritte, adibite a locazione/noleggio, sarà riportato nel registro e sulla licenza di navigazione la seguente dicitura:

"L'unità è impiegata nell'attività di locazione/noleggio dalla Soc./Ditta_____con sede in _____iscritta al n° _____del registro delle imprese della Camera di Commercio di _____.

Per le sole unità adibite a noleggio, alla precedente dicitura dovrà essere aggiunto il seguente inciso:

" La medesima è autorizzata a trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio "

Per la locazione dei natanti con motore di potenza superiore a 30 KW (40.8 CV), il noleggiatore/locatore deve sincerarsi che il conduttore sia in possesso di regolare patente di abilitazione in corso di validità.

Per la locazione di natanti a motore (**escluso gli acquasooters**) con potenza inferiore a 30 KW (40,8 CV) il noleggiatore/locatore deve verificare che il conducente abbia compiuto il 16° anno di età.

Prima di affidare un'unità, il locatore deve rendere edotto il locatario (del quale dovrà prendere nota delle generalità e del recapito, in apposito registro), delle norme contenute nella presente Ordinanza e nell'Ordinanza balneare, concernenti il tipo di navigazione che si intende effettuare.

Le unità destinate al noleggio potranno imbarcare, oltre all'equipaggio, fino a 12 (dodici) passeggeri, fermo restando il limite massimo di persone trasportabili annotato sulla licenza di navigazione.

Le unità destinate al noleggio, in deroga alle disposizioni di cui all'art.2 della presente ordinanza, devono, in materia di sicurezza della navigazione, rispondere a quanto stabilito dal D.M. 05 ottobre 1999 n° 478.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al noleggio dei natanti da spiaggia quali mosconi, pattini, pedalò etc. in ordine ai quali valgono le disposizioni contenute nell' Ordinanza balneare.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza, che entra in vigore il **31 luglio 2003**, abroga l'Ordinanza n° **11/02** ed ogni altra disposizione emanata in contrasto con le presenti norme.

ART. 11 S ANZIONI

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli **1174 e 1231** del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. **39** della Legge **50/71** e successive modifiche.

ART. 12 OSSERVANZA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Monfalcone, li **31 luglio 2003**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Goffredo BON

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA.

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO (CON O SENZA MARCATURA CE)

MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI E INDIVIDUALI	SENZA ALCUN LIMIT E	ENTRO 50 MIGLIA	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA	ENTRO 1 MIGLIA	ENTRO 300 METRI	NEI FIUMI TORRENT I CORSI D'ACQUA
ZATTERA DI SALVATAGGIO SUFFICIENTE PER TUTTE LE PERSONE A BORDO	SI	SI	---	---	---	---	---	---
APPARECCHIO GALLEGGIANTE SUFFICIENTE PER TUTTE LE PERSONE A BORDO	---	---	SI	---	---	---	---	---
CINTURE DI SALVATAGGIO (UNA PER OGNI PERSONA A BORDO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	SI
SALVAGENTE ANULARE CON CIMA DA 30 METRI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	SI
FUOCHI A MANO LUCE ROSSA	4	3	2	2	2	---	---	---
RAZZI A PARACADUTE A LUCE ROSSA	4	3	2	2	---	---	---	---
BOETTE LUMINOSE	1	1	1	1	---	---	---	---
BOETTE FUMOGENE	3	2	2	2	1	---	---	---
E.P.I.R.B.(Emergency Position Indication Radio Beacon)	SI	---	---	---	---	---	---	---
RIFLETTORE RADAR	SI	SI	---	---	---	---	---	---
STRUMENTO DI RADIOPOSIZIONAMENTO (LORAN,GPS)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
APPARATO VHF	SI	SI	SI	---	---	---	---	---
OROLOGIO - BAROMETRO - BINOCOLO	SI	SI	---	---	---	---	---	---
CASSETTA PRONTO SOCCORSO (B)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
BUSSOLA E TABELLE DI DEVIAZIONE (A)	SI	SI	SI	---	---	---	---	---
CARTE NAUTICHE DELLA ZONA IN CUI SI EFFETTUA LA NAVIGAZIONE E STRUMENTI DI CARTEGGIO	SI	SI	---	---	---	---	---	---
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE SONORA (D)	SI	SI	SI	SI	SI	---	---	---
FANALI REGOLAMENTARI - COLREG 1972 (C)	SI	SI	SI	SI	SI	---	---	---

B) ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' SENZA MARCATURA CE

POMPA O ALTRO ATTREZZO DI ESAURIMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	---
MEZZI ANTINCENDIO - ESTINTORI COME INDICATO NELLA TABELLA ALL. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n° 232	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	---
P (KW)	IN PLANCIA O POSTO GUIDA		IN PROSSIMITA' MOTORI (*)			IN CIASCUN LOCALE CHIUSO		
P<18,4	1-13 B					1-13 B		
18,4 <P=74	1-13 B		1-21 B			1-13 B		
74<P=147	1-13 B		2-13 B			1-13 B		
147<P=294	1-13 B		1-21 B + 1-13 B			1-13 B		
294<P=368	1-13 B		1-34 B + 1-21 B			1-13 B		
P>368	1-13 B		2-34 B			1-13 B		

(*) PER APPARATI MOTORI PROVVISI DI IMPIANTO AUTOMATICO FISSO GLI ESTINTORI SONO:

MENO DI 294 KW

1 DA 13 B

OLTRE 294 KW

1 DA 21 B

NOTA:

A) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. B) secondo la tabella "D" allegata al D.M. della Sanità n° 279 del 28.05.1988. C) nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. D) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile). E) i natanti indipendentemente dalla potenza del motore devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994.